

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### **Patteggiamento - Rinuncia alla prescrizione**

#### **La decisione**

**Applicazione pena su richiesta delle parti - Prescrizione - Rinuncia espressa - Dichiarazioni spontanee - Atti interruttivi della prescrizione - Efficacia estensiva nei confronti di tutti i coimputati** (c.p., artt. 157, co. 7, 160, 161; c.p.p., artt. 64, 65, 129, 374, 444).

*Le dichiarazioni spontanee hanno efficacia interruttiva della prescrizione, pur non rientrando tra gli atti specificatamente indicati dall'art. 160 c.p., a condizione che siano assunte direttamente dal pubblico ministero, che il fatto per cui si procede sia contestato nello specifico e la persona sia ammessa a esporre le sue discolpe. L'efficacia interruttiva della prescrizione si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato, anche a coloro che sono imputati successivamente.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 6 febbraio 2014 (ud. 28 novembre 2013) - SANTACROCE, *Presidente* - BRUNO, *Estensore* - DESTRO, *P.M.* (diff.) - Citarella, *ricorrente*.

#### **Il commento**

**L'accordo sulla pena,  
successivo alla maturazione della prescrizione,  
costituisce rinuncia espressa ex art. 157, co. 7, c.p.?  
Le Sezioni unite tacciono**

1. Alle Sezioni unite era stata rimessa la seguente questione: «*se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile*».

La Suprema Corte rilevava, sui ricorsi degli imputati avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con i quali si eccepiva l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione maturata prima della richiesta ex art. 444 c.p.p., un contrasto giurisprudenziale e rimetteva alle Sezioni unite la soluzione della controversia nei termini sopra indicati.

La questione, che investe istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale, e che è di particolare interesse pratico, è rimasta tuttavia irrisolta e non è stata affrontata dalle Sezioni unite nel provvedimento segnalato, non ravvisandosi nel caso di specie l'invocato decorso del tempo necessario alla prescrizione

dei reati prima della sentenza di patteggiamento, con conseguente dichiarazione d'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Si segnalano, pertanto, i principali indirizzi giurisprudenziali divergenti che hanno dato vita al contrasto interpretativo, intervenuto su un fenomeno nella pratica complesso, tenuto conto che la causa estintiva può determinarsi «*avuto semplice riguardo alla imputazione configurata dal pubblico ministero e casi nei quali è proprio l'accordo tra le parti, ed in particolare il prospettato assetto degli elementi circostanziali del reato, ad implicare un effetto estintivo, per le variazioni indotte riguardo ai livelli di pena edittale*»<sup>1</sup>. Tali variabili possono, pertanto, incidere sulla consapevolezza dell'imputato di accedere ad un accordo sulla pena in presenza di un reato già prescritto.

2. Da una parte, la recente posizione assunta dalla Corte di cassazione<sup>2</sup> la quale ha affermato che la prescrizione, ancorché maturata prima della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non può essere oggetto di impugnazione, in quanto l'adesione e la formalizzazione dell'accordo tra le parti costituisce una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva.

Tale principio si pone nella scia di precedenti decisioni del giudice di legittimità, anche successive all'entrata in vigore della riforma dell'art. 157 c.p., che avevano affermato come il perfezionamento del procedimento consensuale di cui all'art. 444 c.p.p. costituisca dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione<sup>3</sup>.

Del resto consentire alla parte, attraverso il procedimento impugnatorio, la possibilità di vanificare l'accordo raggiunto con il pubblico ministero e ratificato dal giudice in sede di patteggiamento, sarebbe come riconoscere alla parte stessa un potere di revoca della proposta o del consenso, come noto escluso dal vigente sistema processuale<sup>4</sup>.

3. Su diversa ed inconciliabile posizione vanno segnalate le pronunce della Suprema corte che, aderenti al dettato normativo degli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p., hanno invece negato l'equipollenza tra richiesta (o consenso) all'applicazione della pena patteggiata e la rinuncia espressa non più revocabile alla prescrizione.

---

<sup>1</sup> LEO, *Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenza di patteggiamento deliberata per reati già prescritti*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>2</sup> Cass., Sez. III, 7 gennaio 2013, P.G. in proc. Mazzoli, in *Mass. Uff.*, n. 254144.

<sup>3</sup> Cass., Sez. V, 22 febbraio 2010, Puorro e altro, in *Mass. Uff.*, n. 246151.

<sup>4</sup> Cass., Sez. II, 6 dicembre 2011, Piccinno, in *Mass. Uff.*, n. 47940.

In particolare, la quinta<sup>5</sup> e la prima Sezione<sup>6</sup> hanno riaffermato la peculiare disciplina della rinuncia alla prescrizione prevista dal novellato art. 157 c.p., in base alla quale, per la validità della rinuncia, è necessaria una volontà espressa e specifica della parte, non sostituibile da diverse dichiarazioni di volontà<sup>7</sup>, negando che la richiesta ex art. 444 c.p.p. possa costituire rinuncia alla prescrizione, difettando quest'ultima del requisito necessario della dichiarazione di volontà espressa e specifica<sup>8</sup>.

4. Orbene, pur nel silenzio delle Sezioni unite, sembra potersi affermare che l'indirizzo interpretativo ultimo citato sia da preferire. Ciò non solo e non tanto perché più aderente al dettato normativo che regola gli istituti interessati, quanto perché, lungi dal ricorrere a virtuosismi interpretativi che allontanano dalla lettera della norma, derogandone in parte, pone correttamente il giudice al centro del meccanismo che regola la declaratoria di estinzione del reato.

Recita, infatti, l'art. 444, co. 2, c.p.p., «*se vi è il consenso (...) e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice [...]*».

Come si vede, il giudice, investito del procedimento pattizio sulla pena, dopo aver accertato l'esistenza di un consenso validamente prestato, deve verificare che non vi siano, tra le altre, delle cause di estinzione del reato, altrimenti deve essere pronunciata immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.

Non si comprende allora come si possa validamente sostenere, nell'interpretazione proposta dal primo dei due indirizzi segnalati, che il consenso, o comunque l'accordo, ex art. 444 c.p.p. presentato quando la prescrizione sia già maturata costituisca (per equipollenza) una rinuncia espressa alla stessa causa estintiva.

Basti ricordare che la rinuncia alla prescrizione è, per giurisprudenza costante, validamente esercitabile solamente dopo che questa sia maturata<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Cass., Sez. V, 27 gennaio 2010, Collura, in *Mass. Uff.*, n. 245841.

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 13 marzo 2007, Cariglia, in *Cass. pen.*, 2008, 1889, con nota di FERRARI.

<sup>7</sup> Nei medesimi termini, Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, Cardinali, in *Mass. Uff.*, n. 246608, in tema di obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

<sup>8</sup> In senso adesivo, Cass., Sez. V, 22 dicembre 2010, Coata, in *Mass. Uff.*, n. 249077, «*la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione di una pena concordata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, non costituisce ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile*».

<sup>9</sup> Cfr. tra le altre, Cass., 26 novembre 2010, Regine, in *Mass. Uff.*, n. 248739. Il principio si fonda sull'inconfutabile assunto che solo dal momento della sua maturazione l'interessato può valutare gli effetti della rinuncia alla prescrizione.

Quindi, in sede di patteggiamento, di fronte al consenso delle parti, non avrebbe alcun senso che la norma imponga al giudice l'ulteriore verifica *ex officio* dell'inesistenza di una causa di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, giacché sia che l'accordo venga formalizzato prima, sia che venga formalizzato dopo l'intervento della causa estintiva, in ogni caso il giudice non potrebbe tenere conto di quest'ultima; nel primo caso, infatti, la causa estintiva non è maturata, la rinuncia non può essere validamente espressa e il giudice non potrebbe pronunciare sentenza ai sensi dell'*art. 129 c.p.p.*, nella seconda ipotesi il consenso equivarrebbe a rinuncia espressa, rendendo superflua ogni verifica sulla eventuale prescrizione.

In altri termini, qualora fosse da preferirsi il primo orientamento interpretativo, in qualsiasi caso il giudice non potrebbe mai pronunciare in sede di patteggiamento sentenza *ex art. 129 c.p.p.* per intervenuta prescrizione e il dettato normativo di cui all'*art. 444, co. 2, c.p.p.* resterebbe lettera morta.

È di tutta evidenza allora che, così come proposto dall'indirizzo giurisprudenziale contrario, affinché possa derogarsi al combinato disposto degli *artt. 129 e 444, co. 2, c.p.p.* è necessaria una dichiarazione espressa e specifica di rinuncia alla causa estintiva del reato, già maturata, che la parte manifesti al giudice procedente.

Tale principio interpretativo trova conferma anche nella recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, affrontando il tema dell'impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento, hanno affermato come, a seguito della novella del 5 dicembre 2005, n. 251, *art. 6*, il dato testuale della rinuncia alla prescrizione previsto dall'*art. 157 c.p.* richieda una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti e non può essere desunta implicitamente dalla proposizione dell'impugnazione<sup>10</sup>.

*Mutatis mutandis*, la rinuncia alla prescrizione deve avvenire per dichiarazione espressa e specifica che non ammette equipollenti e non può essere desunta implicitamente dalla mera proposizione di una richiesta di applicazione pattizia della pena.

5. Nella segnalata sentenza, inoltre, vengono riaffermati alcuni consolidati principi giurisprudenziali in tema di condizioni necessarie perché le dichiarazioni spontanee dell'indagato possano equivalere ad interrogatorio, quale atto

---

Sulla necessaria consapevolezza dell'imputato in merito alla scelta del rito pattizio in presenza di un reato prescritto, v. LEO, *le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenza di patteggiamento deliberata per reati già prescritti*, cit.

<sup>10</sup> Cass., Sez. un., 3 dicembre 2010, Dalla Serra, in *Mass. Uff.*, n. 248379.

tipico sufficiente ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione, e di efficacia dell'interruzione e della sospensione della medesima nei confronti di tutti coloro che abbiano commesso il reato.

Sotto il primo profilo, le Sezioni unite hanno confermato il principio di equivalenza tra i due atti, a condizione che le dichiarazioni spontanee vengano rese dinanzi all'autorità giudiziaria e che siano rispettate le disposizioni degli artt. 64, 65 e 364 c.p.p., non ravvisandosi in tale ipotesi, pur non rientrando quest'atto nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 160 c.p., un'interpretazione in *malam partem*, posto che l'equipollenza è prevista *ex lege*. Tuttavia, l'art. 374, co. 2, c.p.p., che equipara "per ogni effetto" le dichiarazioni spontanee così rese all'interrogatorio, non specifica se l'equipollenza debba intendersi anche sotto il profilo sostanziale, con effetti sugli artt. 157 e 160 c.p., ovvero solo sotto quello processuale. È di tutta evidenza che nel secondo caso le Sezioni unite opererebbero un'interpretazione analogica in *malam partem*<sup>11</sup>.

6. Da ultimo, il riaffermato principio che gli effetti interruttivi della prescrizione si estendono, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo, è formalmente aderente al dettato normativo di cui all'art. 161 c.p.<sup>12</sup>.

ANTONELLO PATANÈ

---

<sup>11</sup> In tal senso, cfr. anche Cass., Sez. un., 5 giugno 2007, P.m. in proc. Iordache, in *Mass. Uff.*, n. 236372, ove si afferma, in accordo con gli arresti precedenti, che la prescrizione del reato è un istituto di diritto penale sostanziale, fondato sull'interesse generale dello Stato a perseguire i reati entro un lasso di tempo ragionevole che non faccia cadere nell'oblio il disvalore sociale della condotta. Sulla base di tale fondamento, soltanto gli atti elencati nell'art. 160 c.p., in quanto indicativi del persistere dell'interesse statale a perseguire la condotta illecita, sono i soli capaci di interrompere la prescrizione, non essendo consentita, in ossequio all'art. 25 Cost., un'interpretazione analogica in *malam partem*.

<sup>12</sup> Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2010, Licciardello e altri, in *Mass. Uff.*, n. 245857; Id., Sez. V, 24 agosto 2001, Rizzo, in *Mass. Uff.*, n. 220190.